

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento definisce il Regolamento adottato dall'Odi dalla CONFORTI MARIO & F.LLI SNC (di seguito CONFORTI) per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C, in accordo alla norma 17020 : 2012, nelle ispezioni/verifiche periodiche successive su strumenti con funzione di misura legale, sottoposti ad approvazione di tipo o di modello con Direttive Comunitarie e più specificatamente :

- a) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico fino a Max 2000 kg;

Si sottolinea che la CONFORTI, che opera in qualità di Organismo di Tipo "C" e provvede ad effettuare su richiesta di Aziende private ed Amministrazioni Pubbliche, servizi in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 : 2012, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, non svolge (direttamente) nel suddetto settore:

- attività di fabbricazione;
- attività di consulenza nel campo dei suindicati settori;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza , obiettività e imparzialità del processo ispettivo.

Ai servizi erogabili dalla CONFORTI possono accedere tutti quanti ne fanno richiesta e la stessa viene condotta in modo assolutamente non discriminatorio. A valle di tale intervento, eseguito dallo CONFORTI, saranno predisposti e trasmessi al Cliente i Verbali di Ispezione (Vdl), sulla scorta dei riscontri ottenuti, chiarendo che entrambi sono afferenti alle disposizioni applicabili alla fattispecie, così come previsti dal D.M.93/2017.

2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata dalla CONFORTI nello svolgimento delle attività di ispezione è in accordo a documenti legislativi e normativi, nella loro edizione vigente :

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 : 2012 *"Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 : 2018 *"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"*
- ACCREDIA : RG-01rev.04 – *Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida- Parte Generale;*
- ACCREDIA : RG-01-04 rev.01 – *Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione*
- ACCREDIA : RG-09 rev.08 (01/01/2019) – *Regolamento utilizzo del marchio ACCREDIA*
- Regolamento sulla fabbricazione Nazionale di strumenti metrici (R.D.226/1902);
- D.Lgs.19/05/2016, n.83 (recepimento della Direttiva NAWID : 2014/31/UE) .
- D.M.21/04/2017, n.93 *"Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio"*

A tale scopo la CONFORTI mantiene aggiornati gli elenchi delle norme, leggi e documenti di riferimento, in aggiunta a quella specifica in conformità alla quale ha chiesto l'accreditamento. I

documenti di riferimento utilizzati per l'attività ispettiva sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento ai fini dell'attività. Definisce poi :

Cliente o Committente del Servizio Ispettivo

colui che contrattualmente richiede alla CONFORTI le attività ispettive, di controllo o di verifica;

Ispezione

Valutazione tecnica di materiali/prodotti, servizi, processi, opere/impianti e la determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un "giudizio professionale", a requisiti di carattere generale;

Organismo di Ispezione

Organismo che effettua attività di ispezione

3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità a cui la CONFORTI assolve nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

Le attività di verifica previste dal presente Regolamento, ai fini della emissione del Verbale di Ispezione, sono eseguite da ispettori in possesso dei requisiti previsti dal DM 93/2017. Gli stessi dichiarano e sottoscrivono sia l'impegno alla riservatezza che l'imparzialità e la gestione di potenziali conflitti di interesse con entità coinvolte nel processo di progettazione e/o costruzione degli strumenti oggetto della ispezione.

4. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione di quanti ne facciano richiesta. In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con la CONFORTI o che hanno già concluso tale contratto, ricevono copia digitale del Regolamento. Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto per le attività di ispezione vengono informati dell'esistenza della nuova versione, al fine di confermare/non confermare il contratto in essere, per modificazioni eventuali delle condizioni alle quali lo stesso risultava sottoscritto per accettazione.

5. Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ed alle procedure tecniche specifiche applicabili agli strumenti con funzioni di misura legale, sottoposti ad approvazione di tipo o di modello a mezzo direttive comunitarie.

5.1. Richiesta di Attività ispettive

Il cliente compila il questionario informativo, ove disponibile, per richiedere il preventivo per il servizio ispettivo ed il RT dell'Odi CONFORTI, in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta. Tutte le attività di ispezione sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con modalità diverse, durante la quale comunque il Cliente ha l'obbligo di precisare ogni elemento necessario a facilitare l'esecuzione della verifica richiesta, nonché di fornire ogni utile informazione che consenta alla CONFORTI di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione della ispezione (Rif.PROC-7.1 – punto 2.3.3). Solo dopo aver verificato la fattibilità delle attività ispettive richieste, sulla base delle proprie competenze e risorse, il RT dell'Odi CONFORTI predisporre

un'offerta scritta ed invia esemplare della richiesta di ispezione, da restituire compilata e firmata dal soggetto richiedente l'ispezione, nel caso ne decida l'avvio. Solo a seguito della ricezione dell'accettazione di offerta.

La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il cliente, comunque da concludere entro e non oltre 45 gg. dall'accettazione della richiesta e contestuale registrazione.

5.2. Esame della documentazione del cliente

Il RT dell'Odi CONFORTI, ricevuta la formalizzazione dell'ordine da parte del Committente :

- attua la scelta dell'Ispettore in funzione delle necessità contingenti;
- si attiva per dare inizio all'attività, informando il Committente sulla data di esecuzione (5 giorni prima della data prevista) e sul nominativo del/degli ispettore/i, ai fini di eventuale ricsuzione, che può essere richiesta per giustificati motivi, tre giorni prima della data comunicata;
- stabilisce con il Committente e con l'Ispettore designato, eventuali necessità connesse con la natura dell'intervento richiesto, riferite al particolare sito di utilizzo.

5.3. Erogazione del servizio ispettivo

Il programma delle attività ispettive può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e delle complessità delle verifiche da effettuare. Nei casi più complessi possono essere necessari riunioni di allineamento commessa con il Cliente. Da tali riunioni, attraverso il confronto con il Cliente ed il suo grado di soddisfazione, possono scaturire azioni correttive per il miglioramento del processo ispettivo.

La CONFORTI esegue autonomamente le verifiche, alle quali sono comunque possono partecipare tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine da essere documentati sia sui rischi interferenti.

La CONFORTI si riserva di ritenere decaduta la richiesta di Ispezione se entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico, il Committente non avrà ottemperato alle richieste dell'Organismo in ordine all'avvio dell'attività ispettiva. La domanda può essere successivamente riformulata dal Committente seguendo il medesimo iter.

Durante l'attività di ispezione, il Committente deve garantire agli ispettori della CONFORTI il libero accesso alle aree operative ed alla documentazione necessaria per svolgere l'attività. Tale diritto di accesso deve essere esteso, quando richiesto, agli Ispettori e/o ausiliari in accompagnamento per motivi anche connessi con l'ispezione ed al personale dell'Ente di Accreditamento, in fase di verifica sul campo e/o altra causa.

5.4. Emissione dei Verbali di Ispezione

Il personale ispettivo della CONFORTI, ad ultimazione delle attività di verifica, emette il verbale di ispezione riferito alle attività eseguite (Vdl), secondo la modulistica del SGQ dell'ODI CONFORTI. Tali atti sono soggetti a registrazione e, pertanto, la CONFORTI mantiene in archivio tutti i verbali di ispezione emessi unitamente ai rapporti delle prove eseguite sullo strumento sottoposto a verifica.

Una volta inviata la comunicazione telematica riferita alla verifica eseguita (10 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica), la CONFORTI aggiorna il registro delle verifiche/ispezioni in cui sono riportate almeno le seguenti informazioni:

- il numero progressivo e la data di ricezione della richiesta
- il Cliente e relativo indirizzo
- l'oggetto dell'ispezione
- la data di esecuzione
- l'esito

Il registro è inoltre particolarizzato con informazioni ulteriori per fornire ogni utile evidenza sulle attività eseguite (es. rilascio libretto metrologico ai sensi dell'art.4 del D.M.93/2017).

I verbali di ispezione sono redatti su modulistica dedicata in revisione vigente (Vdl) riportante il marchio Accredia, la cui numerazione è tratta dal registro delle verifiche (RdV) ed identifica ogni atto riferito alla ispezione eseguita.

6. Modalità di riesame del Verbale di Ispezione

Ciascuna verifica eseguita dalla CONFORTI in conformità al D.M.93/2017, viene riesaminata entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dal Responsabile Tecnico e, per la verifiche da questo condotte, dal SRT, affiancato dal RGQ, escludendo tutti i soggetti che hanno partecipato alla esecuzione della ispezione da riesaminare, allo scopo di eliminare rischi connessi con la perdita di imparzialità.

Il RT, prima di procedere alla comunicazione telematica dell'attività eseguita alla CCIAA competente per il territorio del Cliente e ad UNIONCAMERE (art.13 del D.M.93/2017), effettua il riesame della verifica analizzando puntualmente:

- Verbale di ispezione completo degli atti a questo connessi (identificazione dei campioni di lavoro riferiti alle caratteristiche dello strumento ispezionato e revisione vigente della procedura applicata /rapporto delle prove eseguite e verifica dell'esito relativo / corretta indicazione della data di scadenza della verifica / aggiornamento-redazione libretto metrologico;
- Incarico del committente (accettazione proposta/contratto di verifica).

Se il riesame ha avuto esito positivo il RT conferma l'esito della verifica apponendo in calce al verbale la firma per approvazione. La verifica potrà pertanto considerarsi effettivamente conclusa. Solo in tale ipotesi (indipendentemente dall'esito risultante dalla ispezione eseguita) gli atti emessi per l'attività esaminata devono essere considerati definitivi e la CONFORTI non effettua ulteriori comunicazioni al cliente.

Se il riesame ha avuto esito negativo, ovvero non viene confermato l'esito emesso dall'ispettore in occasione della verifica/ispezione, solo per gli aspetti tecnici e gestionali previsti dalla procedura relativa di verifica, la CONFORTI invia al Titolare dello Strumento una comunicazione riferita alla mancata convalida del verbale di ispezione emesso, con esplicita descrizione delle Non Conformità riscontrate. Parimente, con comunicazione formale, il titolare dello strumento sarà informato sull'esito del riesame e sulla necessità di ripetere la verifica che, ove spirati i termini previsti dall'art.4 comma 16 e dell'art.13 comma 1 del DM93/2017, sarà registrata come nuova richiesta di verifica e ripetuta senza aggravii di costi per il titolare medesimo, alla quale seguiranno le comunicazioni obbligatorie previste dal predetto decreto.

7 Modifica alle regole del sistema di ispezione

La CONFORTI non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.). In tal caso ne dà comunicazione ai clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare e/o eventuale rescissione contratti in essere, come indicato al par.4 del presente regolamento.

8. Utilizzo di marchi e loghi

Al cliente non è consentito in alcun modo riprodurre e/o apporre il marchio CONFORTI né il marchio di ACCREDIA sullo strumento sottoposto a verifica/ispezione

Al cliente non è consentito in alcun modo riprodurre e/o apporre il marchio CONFORTI né il marchio di ACCREDIA su documenti riguardanti lo strumento.

Al cliente è consentito il libero utilizzo del verbale di verifica rilasciato dall'Odi della CONFORTI

9. Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative alle Aziende presso cui si svolgono ispezioni e di cui la CONFORTI SRL verrà a conoscenza nell'espletamento del suo mandato, hanno carattere riservato e ciascuna funzione che ne venga a conoscenza è tenuta al rispetto del segreto professionale.

Tutte le registrazioni effettuate durante una ispezione, che sono archiviate su qualsivoglia supporto per un periodo specificato (5 anni), sono opportunamente protette in modo da impedirne la perdita e l'eventuale accesso da parte di persone non autorizzate.

Qualora requisiti di legge prevedano una comunicazione ad Autorità preposte, la CONFORTI procederà come richiesto dalla normativa applicabile (art.13 D.M.93/2017).

10. Reclami, ricorsi e contenziosi

Si previene che, per la definizione di "Reclamo" "Ricorso", si rimanda alla definizione indicata nella norma di riferimento ed in particolare :

Reclamo : *Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa all'attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.*

Ricorso : *Richiesta presentata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.*

La CONFORTI (nella persona del Rappresentante Legale) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) se riceve per iscritto (a mezzo posta elettronica/fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, debitamente sottoscritto) alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo;
- devono essere sottoscritti dal reclamante.

Se il reclamo/ricorso è afferente ad una eseguita attività (es. esito non condiviso o altre fattispecie connesse alla intervenuta esecuzione), potrà essere accettato solo se prodotto nei tre giorni successivi alla data di esecuzione della effettuata verifica. Per tutti gli altri casi, diversi dalle attività di verifica periodica, il reclamo/ricorso non ha un limite temporale e può, pertanto, essere prodotto in ogni tempo. La presentazione di un ricorso, prescinde dall'aver in precedenza presentato un reclamo, da cui è scaturito un giudizio non condiviso dal Cliente.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti. Tutti i reclami pervenuti vengono inseriti nel registro dei reclami (MOD 8.7-RCL) ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro i due giorni successivi alla ricezione avvertendo, ove ne ricorrano i motivi, che il reclamo sarà gestito da personale non coinvolto nelle attività oggetto del reclamo medesimo.

L'Odi CONFORTI comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo. L'Odi CONFORTI conserva le registrazioni relative a tutti i reclami, inserendone copia anche nel fascicolo della commessa ove il

reclamo sia a questa riferita. Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, oppure ricorrano motivi diversi connessi con l'attività eseguita dall'Odi, il cui conseguente giudizio non sia condiviso, può presentare un ricorso scritto come descritto nel seguito, entro 30 giorni dalla comunicazione relativa all'esito del reclamo.

L'organizzazione che decide di fare ricorso, indipendentemente da un eventuale precedente reclamo, dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC e forme simili, alla CONFORTI all'attenzione del Rappresentante Legale – Via Della Repubblica, 108 – 87041 ACRI (CS). Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del legale rappresentante dell'organizzazione ricorrente. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per non accettare il ricorso; in tali casi la CONFORTI invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni. Il Responsabile incaricato dal RT per il procedimento, avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione (due mesi dalla data di ricezione del ricorso). L'Odi CONFORTI conserva le registrazioni relative ai reclami/ricorsi/contenziosi e simili.

11. Tariffario

Le tariffe dell'Odi della CONFORTI, relative alle verificazioni periodiche successive oggetto di accreditamento, sono riportate nelle singole offerte redatte per ciascun cliente, sulla scorta del tariffario adottato.

12. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo non imputabile all'Odi, il cliente riceve una fattura da parte della CONFORTI relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia la CONFORTI si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente ed in base alle quali è stata emessa l'offerta. L'attività predetta sarà oggetto di una nuova proposta, che sarà sottoposta al Cliente seguendo il medesimo iter della precedente.

13. Obblighi e Diritti

Gli obblighi/diritti dell'Odi e dei titolari degli strumenti verificati, sono quelli che sono riportati di seguito :

Obblighi dell'Odi

- l'organismo Odi CONFORTI provvede a conformare eventuale attività non conformi e i suoi effetti entro un termine non superiore a trenta giorni;
- L'Odi oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;

- L'Odi invia telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
- b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- d) tipo dello strumento;
- e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- f) numero di serie dello strumento;
- g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
- m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

Obblighi del titolare dello strumento

I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella

di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.